

“*Gli Archivi Parrocchiali: tra storia e nuove tecnologie*”- Bergamo, 21 giugno 2013, Seminario Vescovile

ARCHIVI PARROCCHIALI CRITERI PER ACCESSO E FRUIZIONE

di

Mario Trebeschi

Il laboratorio intende presentare:

- Alcune linee della legislazione ecclesiastica degli ultimi cento anni sugli archivi ecclesiastici, per cui al concetto di archivio come bene amministrativo si aggiunge, nel corso de tempo, quello di bene culturale, che giustifica l'accesso e la fruizione da parte degli studiosi.
- Gli interventi recenti della diocesi di Bergamo per la salvaguardia, tutela e fruizione degli Archivi Parrocchiali.
- L'esposizione di alcuni istituti parrocchiali e terminologia relativa, per una fruizione più proficua ed una elaborazione più esatta del contenuto dei documenti degli Archivi Parrocchiali.

1.

Linee di legislazione ecclesiastica sugli archivi ecclesiastici

-Il codice di diritto canonico del 1917 stabilisce che il vescovo eriga l'Archivio Diocesano (can. 375 § 1) e che documenti delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e associazioni abbiano l'inventario o catalogo (can. 383. §1). La parrocchia abbia i rispettivi libri parrocchiali, che siano controllati dal vescovo o suo delegato nella visita pastorale (can. 470 § 1 e 4). E' preoccupazioni del codice che i documenti siano conservati diligentemente e non siano asportati dall'archivio (can. 383. § 2).

Il codice afferma inoltre che i beni ecclesiastici si dividono in sacri, quelli che attengono al culto, e preziosi, quelli che hanno notevole valore per l'arte, la storia, e la materia con cui sono costituiti (can. 1497 § 1 e 2). Quindi, gli archivi, se considerati beni ecclesiastici, hanno valore amministrativo legale, quanto all'attività dell'istituzione, e patrimoniale, come beni preziosi per la storia.

-Il codice del 1983 riprende la normativa generale del 1917 sugli archivi delle istituzioni ecclesiastiche, ma aggiunge che il vescovo diocesano abbia un archivio storico in diocesi, ove i documenti che hanno valore storico siano custoditi diligentemente e siano ordinati sistematicamente (can. 491 § 2). La norma riconosce, quindi, un valore proprio all'archivio storico e presuppone la distinzione dall'archivio corrente. Ciò è premessa per la discussione sulla funzione dell'uno e dell'altro: un archivio ecclesiastico, nel suo insieme, non si esaurisce nella sua funzione amministrativa.

-Un altro documento, non più con funzione legislativa, come i precedenti, ma con funzione pastorale, che dà indirizzi ufficiali per l'azione in campo archivistico è *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici* (Pontifica Commissione dei beni culturali della Chiesa, 2 febbraio 1997), parla apertamente degli archivi ecclesiastici come beni culturali.

Il Prologo chiama le opere della Chiesa, svolte nei secoli, beni culturali, tese a creare una cultura di ispirazione cristiana; gli archivi che ne conservano la memoria sono fattori di cultura da valorizzare in funzione pastorale per la nuova evangelizzazione, per cui sono un bene culturale di primaria importanza.

Lo stesso documento più avanti afferma la destinazione universale del patrimonio archivistico: «in quanto beni culturali» gli archivi «sono offerti innanzitutto alla fruizione della comunità che li ha prodotti, ma con l'andare del tempo assumono una destinazione universale, diventando patrimonio dell'intera umanità». Quindi «il materiale depositato non può essere precluso a coloro che possono avvantaggiarsene per conoscere la storia del popolo cristiano, le sue vicende religiose, civili, culturali e sociali». A questo segue l'esortazione che «i responsabili degli archivi ecclesiastici facilitino la fruizione al più largo cerchio di studiosi, senza pregiudizi ideologici e religiosi, come è nella migliore tradizione ecclesiastica» (4.1).

L'attuale possibilità di accedere agli archivi ecclesiastici deriva, quindi, dalla storia dell'evoluzione del concetto di archivio, per cui alla iniziale concezione del suo valore amministrativo e patrimoniale per il soggetto produttore si è aggiunta la concezione di bene culturale, fruito dallo stesso soggetto, ma anche da altri soggetti per motivi di ricerca storica. Concezione che ritorna a vantaggio della stessa istituzione ecclesiastica, che in tal modo, attraverso la divulgazione degli studi, continua la sua opera di promozione umana e di evangelizzazione della società.

2.

La riflessione sugli Archivi Parrocchiali nella Diocesi di Bergamo

Alcuni articoli e iniziative recenti presentano il pensiero della Chiesa di Bergamo sugli archivi ecclesiastici in specie parrocchiali, rispecchiando l'evoluzione della concezione dell'archivio come al paragrafo precedente.

- Un articolo di mons. Antonio Pesenti *A proposito di Archivi Parrocchiali: sede, inventario, ordinamento*, in «La vita diocesana», 1958, pp. 101-104 e 212-219 illustra la fondamentale importanza dell'Archivio Parrocchiale. Accenna inizialmente al valore dell'archivio per la sua utilità storica, ma si sofferma poi lungamente sulle funzioni amministrativa di documentazione dell'attività della parrocchia e pubblica, per cui il parroco opera come un notaio in campo civile. La visione dell'archivio nell'articolo è quella tipica del codice del 1917, dove la valenza storica è meno sottolineata. Mons. Pesenti prende poi in esame il problema del riordinamento e della inventariazione degli Archivi Parrocchiali, proponendo un elenco di 16 fondi, in cui dividere il materiale (Leggi e decreti; Personale; Sacramenti; Parrocchia; Culto; Amministrazione; Chiese; Confraternite e congregazioni; Azione Cattolica; Religiosi; Opere parrocchiali; Beneficio parrocchiale; Storia; Pergamene e documenti preziosi; Sezione segreta; Deposito di fondi estranei).

Alla luce degli odierni studi archivistici non si procede più, nel riordinamento degli Archivi Parrocchiali, ma non solo, applicando al materiale antico un titolario attuale, ma identificando i fondi relativi a soggetti che li hanno prodotti, secondo il metodo storico, per cui l'Archivio Parrocchiale risulta come un complesso di archivi: della parrocchia, del beneficio del parroco o del curato, della fabbriceria, delle varie confraternite ecc. Il titolario per materie, usato a Bergamo, ma anche in altre diocesi, come Brescia, Milano ecc. ha l'utilità, tuttavia, di fungere da indicazione sulle istituzioni e materie contenute in un Archivio Parrocchiale e il merito di aver favorito la conservazione e il facile rinvenimento dei documenti.

- La conservazione e l'accesso agli Archivi Parrocchiali nella diocesi di Bergamo ha ricevuto impulso dal censimento degli stessi effettuato nel 1997 e pubblicato nel volume *Gli Archivi Parrocchiali della Diocesi di Bergamo, Censimento 1997*, a

cura di Mario Benigni, Diocesi di Bergamo, Centro Culturale «Nicolò Rezara» (1998); il censimento è disponibile anche sul sito dell'Archivio Diocesano di Bergamo / Archivi Parrocchiali / Anagrafe. Sono stati censiti 426 archivi; si tratta di un inventario di consistenza di ogni singolo archivio. L'opera ha favorito una maggiore sensibilità dei parroci e dei fedeli nei confronti dei loro archivi e della loro storia e ha fornito agli studiosi un'importante illustrazione complessiva di materiale archivistico parrocchiale.

- Il Sinodo di Bergamo del 2007, alla costituzione 474 sugli Archivi Parrocchiali ordina di destinare ambiente e arredi idonei alla conservazione dell'archivio e di favorire la consultazione dei documenti, segnalando, da parte del responsabile dell'istituzione, giorni e orari in cui è possibile soddisfare le richieste ed assistere al lavoro dei ricercatori. Stabilisce inoltre che l'Archivio Diocesano intervenga nei casi di impossibilità delle parrocchie di assicurare la presenza costante di una persona qualificata durante la consultazione, trovando soluzioni adatte e che allo stesso Archivio Diocesano facciano riferimento tutti gli archivi ecclesiastici, per avere criteri metodologici nel riordino dei documenti, nella loro inventariazione e buona conservazione.

Il Sinodo recepisce l'idea di favorire la consultazione degli Archivi Parrocchiali, secondo gli intendimenti del documento *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici* del 1997.

- Un articolo *Per la tutela degli Archivi Parrocchiali*, in «La Vita Diocesana», marzo 2008, pp.123 ss. fa il punto sulla problematica della conservazione, accesso e consultazione degli Archivi Parrocchiali. Di fronte all'ormai diffuso interesse per tali archivi nella compilazione della storia locale, l'autore rivolge ai parroci alcune raccomandazioni per un maggior controllo dei documenti, onde evitarne l'asportazione: l'accesso sia consentito solo a persone di sicura fiducia, e se esterne alla parrocchia, solo in presenza di un parrocchiano che sia stato incaricato di prendersi cura dell'archivio; l'accesso all'archivio, dovrebbe essere consentito solo se questo è riordinato e inventariato almeno sommariamente; il riordino e l'inventariazione siano affidati a degli specialisti, che dovranno presentare un piano di lavoro alla cancelleria vescovile; quando vi siano difficoltà a garantire il controllo durante la consultazione dei documenti, si può procedere al deposito temporaneo di questi presso l'Archivio Diocesano.

- Per quanto riguarda lo studioso che intende accedere ad un Archivio Parrocchiale, nella diocesi di Bergamo ci si regola nel modo seguente: l'interessato si rivolge direttamente al parroco, il quale gli propone la compilazione di una domanda secondo un modulo fornito dall'Archivio Diocesano, comprendente le generalità del richiedente, materiali che si intendono consultare, e l'oggetto di studio.

Allo studioso viene presentato dal parroco anche il Regolamento diocesano per la consultazione degli Archivi Parrocchiali, in cui sono elencate norme circa l'orario di accesso, il rispetto dei documenti, le copie digitali, la pubblicazione. Il modulo della domanda e il Regolamento sono anche sul sito dell'Archivio Diocesano.

3.

Per una fruizione proficua degli Archivi Parrocchiali. Cenni sugli istituti parrocchiali e terminologia

La consultazione materiale dei documenti richiede una corrispondente fruizione proficua dal punto di vista dei contenuti. Per questo occorre una

conoscenza almeno essenziale del funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche in ambito parrocchiale e della rispettiva terminologia.

Inoltre occorre tenere presente che le intenzioni di ricerca storica dello studioso, di solito non corrispondono alle intenzioni amministrative di chi ha conservato i documenti d'archivio; perciò lo studioso acceda all'Archivio Parrocchiale, senza pretendere di trovare le risposte a tutte le sue domande.

a) L'arco temporale del materiale documentario degli Archivi Parrocchiali va, grosso modo, dal concilio di Trento (1545-1563) ad oggi, poiché questo concilio stabilì un controllo più assiduo, rispetto, alle epoche precedenti, delle attività parrocchiali, di culto, di cura d'anime e di gestione economica, mediante la testimonianza di documenti. La parrocchia degli Archivi Parrocchiali è quella moderna e contemporanea non l'antica pieve, che aveva anche funzioni civili e sociali in una circoscrizione territoriale più ampia, comprendente cappelle rurali, servite da un sacerdote rettore, mandato dall'arciprete plebano, che riuniva attorno a sé i sacerdoti come in piccolo capitolo; nella pieve matrice esisteva il battistero, cui dovevano accedere i fedeli del territorio plebano.

La parrocchia di epoca tridentina ha funzioni strettamente culturali e di cura d'anime dirette dal parroco, che spesso, nel Cinquecento, è l'unico sacerdote presente in parrocchia. Questa diventa la cellula di riforma della vita cristiana nel territorio extraurbano, secondo gli intendimenti tridentini.

b) La parrocchia

Nei documenti si trovano termini riferiti alla parrocchia, che rispecchiano la sua evoluzione storica: *la pieve*, o matrice, ha dato origine ad altre parrocchie; *filiale*, è la parrocchia distaccata dalla chiesa madre, ed ha obbligo verso questa di regalie, decime e ritiro degli oli santi; *secolare* è la parrocchia retta da sacerdoti secolari, *regolare* quella servita da religiosi; *inamovibile o amovibile*, a seconda della maggiore o minore stabilità del titolare; *autonoma o incorporata* se indipendente o annessa ad altra persona giuridica (ad es, un monastero, un capitolo); *territoriale o personale*: se è costituita da fedeli domiciliati in un territorio o da una categoria di persone.

c) Il clero

L'organizzazione del clero parrocchiale contempla la presenza di vari sacerdoti ciascuno con uno specifico ruolo.

Il *parroco* è il capo della parrocchia nominato dal vescovo. Nei documenti è chiamato con vari nomi, che testimoniano il passato storico della parrocchia. Il *primicerio* richiama il tempo (sec. XIII), in cui le pievi extraurbane erano divise in tre circoscrizioni chiamate primiceri, Lallio, Seriate, Scano (l'etimologia deriva dall'ambiente curiale romano che registrava i notai su tavolette di cera, il cui primo dell'elenco era il primicerio). Il *plebano e arciprete* rimanda all'antica origine pievana della parrocchia. *Prevosto e priore* sono due titoli che provengono dalla nomenclatura monastica: si trattava di due monaci inviati dall'abate del monastero a dirigere e governare una cella o casa lontana soggetta al monastero; erano amministratori economici, che mantennero lo stesso nome anche quando poi dovettero svolgere funzioni spirituali in seguito allo sviluppo demografico. Questi due titoli furono estesi ai capi di collegiate o quasi collegiate. Il *rettore* è il parroco di una parrocchia filiale, staccata dalla pieve e resa indipendente e autonoma, che un tempo era cappella con un rettore. Il *curato* è il parroco che un tempo era amovibile, condotto dai signori o da una vicinia di una piccola frazione, che eleggevano come un semplice cappellano salariato (per questo chiamato mercenario): poi il titolo è rimasto anche come parroco. *Decano* è il parroco che

deriva il nome da un incarico di guida di un capitolo di canonici o di una particolare circoscrizione ecclesiastica chiamata decanato. Attualmente questi titoli hanno solo funzione onorifica. Queste sono indicazioni generali; occorre poi ricavare dai documenti il significato effettivo dei termini, che spesso vengono usati più in modo generico che tecnico.

Accanto al parroco vi sono altri sacerdoti, specie nel Settecento, quando le parrocchie raggiungono la massima floridezza, sia per la tenuta dei templi che per le attività di culto e di associazione. Il *curato o vicario coadiutore* del parroco, anche più di uno, sacerdote stabile, nominato dal vescovo, dato in aiuto al parroco, di cui svolge le stesse funzioni, quando questo lo richiede. Il *vicario sostituto* si ha in assenza del parroco. Il *vicario economo* è il sacerdote che fa da parroco quando la parrocchia è vacante. Il *vicario foraneo* è il sacerdote responsabile, rappresentante del vescovo, di una circoscrizione extraurbana di parrocchie: ha il compito di riferire ai sacerdoti gli avvisi del vescovo e a questi la situazione dei sacerdoti. Il *cappellano* deriva il nome dalla *cappellania*, che è una dotazione legataria di beni, autonoma, perpetua, destinata alla celebrazione di messe a un determinato altare, di cui sono responsabili dei commissari, esecutori testamentari: l'onere è soddisfatto solo se si celebra a quell'altare. La cappellania può essere *ecclesiastica*, se eretta in titolo con decreto del vescovo, e *laicale*, senza decreto del vescovo (di solito le cappellanie parrocchiali sono laicali); *sacerdotale* e non sacerdotale a secondo che per il godimento delle rendite occorra avere il carattere sacerdotale o no. Il *legato pio* di solito è inteso come la costituzione di un patrimonio per qualsiasi scopo pio, perciò anche di beneficenza; nel significato canonico riguarda solo il culto ed ha per scopo principale la celebrazione di messe: il legato pio si distingue dalla cappellania, perché non richiede l'altare fisso per la celebrazione di messe. Il *chiericato* è un legato stabilito a favore di un chierico, presso una qualche chiesa, per semplici pratiche di culto.

Le messe celebrate per legato sono registrate nei *registri delle messe*, in cui si trovano i nomi dei celebranti, quotidianamente, con accanto il relativo legato per cui hanno celebrato.

Tra gli altri sacerdoti della parrocchia vi sono i *confessori*. Non sono sacerdoti meno importanti di altri; anzi, devono avere la licenza del vescovo per questo ufficio, che hanno ricevuto dopo aver sostenuto un esame apposito in curia; perciò devono essere ben competenti in materia canonica e morale.

In certe parrocchie vi sono sacerdoti facenti parte di una *collegiata*. Era una istituzione formata da un collegio di sacerdoti riuniti in capitolo, chiamati canonici, con a capo una persona ecclesiastica costituita in «dignità», prevosto, o abate o con altro nome, non necessariamente il parroco, con il compito di recitare l'ufficio divino quotidianamente, comunitariamente, in abito corale; all'interno vi sono altre dignità: l'arcidiacono, il canonico teologo, ecc. La collegiata è eretta dal papa ed ha una dotazione di beni comune, la mensa canonica, di cui i canonici possono godere con un quotidiano compenso (distribuzione quotidiana), a secondo della quantità di presenze alla recita delle ore, segnate dal canonico «puntatore» su un apposito registro. Ogni canonico ha inoltre un proprio beneficio, chiamato *prebenda*.

Affine alla collegiata, per composizione di sacerdoti e scopo della recita delle ore è la *residenza corale*. Questa è approvata solo dal vescovo, è presieduta dal parroco, non ha persone costituite in dignità, né abito corale. Queste forma di vita collegiale, garantisce la presenza continua dei sacerdoti in parrocchia, e

quindi anche, in parte, una cura d'anime più adeguata.

d) Il beneficio

I sacerdoti hanno un proprio patrimonio per sostentamento, o *beneficio*, a cui è legato l'ufficio. Il concilio di Trento aveva vietato ai parroci di possedere più di un beneficio (Ses. XXIV, Decretum de reformatione can. 17), eliminando così i disordini del cumulo dei benefici, creatisi nei secoli precedenti. Quanto alla tipologia, c'è il *beneficio semplice*, non residenziale, con solo scopo di esercizio di funzioni sacre, e *beneficio duplice*, o residenziale, o curato, cui è associata la cura d'anime. Quanto alla durata del titolare vi sono i *benefici amovibili*, temporanei e *inamovibili*.

Il conferimento del beneficio-ufficio ecclesiastico si chiama «provvisio», provvista. Circa i modi di conferimento del beneficio vi è la *collazione libera*, quando il beneficio è dato liberamente, da chi vi ha diritto, ad una persona idonea. Nel caso della nomina di un parroco, il concilio di Trento stabilì che il vescovo indicasse il concorso relativo. Coloro che volevano essere nominati dovevano presentarsi all'esame canonico; il vescovo stabiliva tre sacerdoti esaminatori (Ses. XXIV, Decretum de reformatione, can. 18): l'esame verificava la scienza, pietà e prudenza del candidato. Seguiva la professione di fede del sacerdote, la nomina del vescovo e l'immissione in possesso del nuovo parroco, con una cerimonia apposita.

Il beneficio è dato per *collazione necessaria*, quando l'autorità ecclesiastica è tenuta a conferire il beneficio ad una persona, che è stata eletta da chi ne ha il diritto: è il caso del *giuspatronato*, che è la facoltà di un soggetto di eleggere e presentare al vescovo la persona che deve essere investita del beneficio parrocchiale. Il vescovo sottoponeva l'eletto all'esame canonico per verificarne l'idoneità, lo confermava («institutio collativa»), gli faceva pronunciare la professione di fede, gli conferiva l'investitura, consistente nella consegna di simboli dell'ufficio (imposizione del cappello clericale o altro), cui seguiva la presa di possesso del beneficio da parte del nuovo parroco.

Giova notare che la nomina del parroco non è alla parrocchia, ma al beneficio, cui è legato l'ufficio.

Un altro istituto citato talvolta dai documenti parrocchiali è la *commenda*: è l'affidamento di un beneficio o di una chiesa ad un ecclesiastico, senza oneri ecclesiastici e senza obbligo di residenza. Nei primi secoli della Chiesa l'istituto si applicava alle sedi vescovili vacanti, oppure al clero urbano chiamato a dirigere le parrocchie rurali, affidate poi a un vicario. La commenda aveva carattere provvisorio, perciò la collazione in commenda non era la collazione in titolo, e il beneficio in commenda restava sempre vacante. La consuetudine portò poi l'istituto ad avere carattere perpetuo e la commenda fu intesa nel solo interesse del beneficiario che non risiedeva, con gravi conseguenze per la cura d'anime. Il concilio di Trento, vietando il cumulo dei benefici e obbligando i titolari alla residenza, portò alla scomparsa delle commende, almeno nelle chiese parrocchiali.

e) I registri canonici

Il concilio di Trento ha messo ordine nel sacramento del matrimonio, in modo che da contratto privato tra i due contraenti, clandestino, come erano i matrimoni fino ad allora, con conseguenze di vari disguidi e spesso di liti tra famiglie, non essendoci un riscontro ufficiale, diventasse invece atto pubblico, svolto alla presenza del parroco e di testimoni, che doveva essere registrato. Da qui la tenuta dei registri matrimoniali (Decr. Tametsi, Ses. XXIV, Canones super reformatione circa matrimonium, cap. 1). Inoltre il concilio voleva evitare i matrimoni tra

padrini/madrine e figliocci, perché tra loro si stabiliva una sorta di parentela, la «cognatio spiritualis»; perciò si ricorse alla registrazione anche dei battesimi (Ses. XXIV, *Canones super reformatione circa matrimonium*, cap. 2).

A questi registri ne seguirono poi altri, degli stati d'anime, delle cresime, dei morti. La registrazione anagrafica parrocchiale, perciò, non ha avuto origine con funzione di statistica demografica, ma di controllo dell'amministrazione dei sacramenti.

I registri di anagrafe parrocchiale sono l'unica fonte, dal Cinquecento a metà dell'Ottocento, di conoscenza della popolazione, perciò sono particolarmente ricercati dagli studiosi. L'amministrazione civile nella zona della Lombardia e del Veneto entra solo dal 1815, da quando cioè al parroco viene attribuita funzione civile, per cui deve compilare i registri di atti civili, di nascita, di matrimonio e di morte, che si aggiungono alla consueta secolare registrazione canonica. Questi registri civili sono conservati negli Archivi Parrocchiali. Dal 1865 il Regno d'Italia stabilì una propria anagrafe (legge 15 novembre 1865, n. 2602).

f) Confraternite o scuole

Negli Archivi Parrocchiali ha parte di rilievo il materiale delle confraternite. Esse si sviluppano secondo momenti storici, che ne caratterizzano l'evoluzione, sia dal punto di vista istituzionale che contenutistico. Il concilio di Trento mise sotto controllo più stretto dei parroci e del vescovo la loro amministrazione, perciò esse dovettero tenere appositi registri (Ses. XXII, *De reformatione*, can. 9). La più importante è la confraternita del S. Sacramento, a cui si aggiunge quella del S. Rosario; vi sono altre intitolate a santi di devozione locale. Questi gruppi sono depositari di legati e cappellanie, di cui amministrano i redditi, e si qualificano, oltre che per il culto, anche per l'attività economiche. Segue il periodo napoleonico in cui le confraternite sono soppresse, eccetto quella del S. Sacramento, poiché serviva al mantenimento del culto (decr. vicereale 25 aprile 1806: avocazione al Regno italico dei beni delle scuole; decr. vicereale 26 maggio 1807: è autorizzata solo la confraternita del S. Sacramento; istruzioni governative 11 marzo 1811: norme per le confraternite del S. Sacramento; circolare governativa 16 dicembre 1817: divieto di ripristino delle confraternite soppresse). Dopo l'Unità d'Italia rinascono, ancora sotto l'aspetto devozionale, ma non di tipo locale, bensì secondo devozioni stabilite dai papi, specie Pio IX e Leone XIII, in omaggio al S. Cuore, alla Madonna, S. Giuseppe, S. Famiglia, S. Francesco, S. Luigi ecc.; questi gruppi ricevono spesso decreti di approvazione del vescovo. Segue un altro periodo, quello delle associazioni del movimento cattolico, per mutuo soccorso, assistenza a poveri, cooperative, madri cattoliche, padri cattolici ecc., che si segnalano per il loro carattere sociale e per l'origine in forma di movimenti spontanei. Infine subentrano i gruppi dell'Azione Cattolica, specie dal 1922, dopo l'enciclica *Ubi arcano Dei*, incentrati sulla formazione religiosa e morale dei membri, giovani e adulti, cooptati in massa dai sacerdoti.

Un'attenzione particolare merita la *congregazione della dottrina cristiana*. Essa non è una confraternita come le altre, nata per volontà di fedeli, facoltativa, ma assume giustificazione dal dovere del parroco di istruire il suo popolo. Per questo il concilio di Trento ordinò ai vescovi che nelle parrocchie si tenesse alla domenica la dottrina cristiana ai fanciulli (Sess. XXIV, *De reformatione*, can. IV), che sarà tenuta anche agli adulti. S. Carlo esorterà i parroci a scegliersi degli «operai» che lo coadiuvino, dal priore ai maestri, che formeranno le cariche del sodalizio, chiamate i «dodici», quanti erano gli apostoli.

f) Le chiese

Anche le *chiese* hanno una identità e terminologia propria. La chiesa *parrocchiale* ospita l'intera cura delle anime svolta dal parroco.

La chiesa *sussidiaria* è quella in cui si svolgono alcune celebrazioni che si tengono nella chiesa parrocchiale, per comodità dei fedeli.

La chiesa *filiale* ha un rettore che svolge alcune funzioni proprie del parroco, come il battesimo, la predicazione, la messa quotidiana; o è già parrocchia, derivata da un'altra parrocchia, o è in procinto di diventarlo (nella visita di s. Carlo si chiama chiesa membro).

L'*oratorio* (codice 1917, can. 1188) è l'edificio destinato ad atti pubblici di culto, col consenso dell'autorità ecclesiastica, però con limitata capacità di accoglienza delle celebrazioni. L'oratorio pubblico è aperto sulla via pubblica; il *semipubblico* è situato in collegi, seminari, case esercizi, ospedali, ecc.; il *privato* in case private. Nelle visite pastorali e documenti archivistici parrocchiali si sovrappone la terminologia tra chiesa, in generale, e oratorio.

g) La fabbriceria

Un nucleo di materiale consistente negli Archivi Parrocchiali è costituito dall'archivio della *fabbriceria*. In epoca di antico regime l'amministrazione delle chiese si regolava con istituzioni varie, non essendoci un organismo apposito centralizzato, nelle nostre diocesi: le confraternite tenevano gli altari; quella del S. Sacramento si occupava del culto e del trasporto dell'eucaristia agli ammalati; il comune interveniva per la manutenzione della fabbrica; anche i parroci talvolta avevano l'onere di provvedere a spese di culto con il loro beneficio.

In epoca napoleonica, con l'istituzione del ministero per il culto, con decreto del Regno italico dell'1 maggio 1802, e dei delegati dello stesso ministero (o subeconomi dei benefici vacanti) nei singoli distretti, alla dipendenza dei prefetti, con decreto del 23 settembre 1802, il sistema cambia radicalmente. Competenti dell'amministrazione parrocchiale diventano le fabbricerie, i cui compiti sono stabiliti dall'ordinanza ministeriale del 15 settembre del 1807. La fabbriceria non è ente ecclesiastico, ma ha natura laicale: i fabbricieri sono di nomina prefettizia e tra loro non vi è il parroco. La fabbriceria non è ente patrimoniale, ma amministra le offerte della chiesa, la ristrutturazione degli edifici, le nuove opere, il salario del personale, le cappellanie, i compensi ai cappellani, le attività di culto.

Il materiale di fabbriceria è costituito da protocolli, carteggi, inventari, questionari delle visite quinquennali del subeconomo, conti consuntivi ecc.: anche i documenti di natura strettamente economica, che sembrano i meno interessanti dal punto di vista storico, come i conti consuntivi, possono contenere, invece, notizie preziose per l'attività della parrocchia.

La fabbriceria passerà indenne attraverso i mutamenti istituzionali, il Regno Lombardo-Veneto prima, e il Regno d'Italia poi. Dopo il concordato del 1929 tra Chiesa e Stato e norme applicative successive (Legge 27 maggio 1929, n. 848; R. D. 2 dicembre 1929, n. 2262; R. D. 26 settembre 1935, n. 2032 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848), per cui tutte le chiese hanno personalità giuridica civile, l'amministrazione della chiesa va eseguita d'intesa con l'autorità ecclesiastica, il parroco fa parte di diritto della fabbriceria, il rappresentante giuridico della chiesa è il parroco, le fabbricerie sono di fatto esautorate, perché diventano un semplice organo di appoggio all'amministrazione del parroco.